

Norme assicurative riguardanti le parrocchie e le attività parrocchiali

Il problema qui affrontato è tra i più immediati e tra i più gravi della responsabilità civile nell'esercizio dell'attività pastorale. Si tratta di giustizia previdente nei confronti di persone che lavorano per o partecipano alla vita della comunità cristiana.

Mons. Mariani è direttore dell'Ufficio amministrativo della diocesi di Milano.

La Chiesa parrocchiale e il Beneficio parrocchiale sono enti morali riconosciuti, con tutti i diritti ma anche con tutti i doveri conseguenti.

Uno degli obblighi di coscienza più gravi per il rappresentante legale di questi enti è il rispetto delle norme assicurative per il personale dipendente e per le persone affidate.

Ritengo utile richiamare alcune norme e chiedo la licenza per qualche suggerimento.

1. Personale dipendente

A - Per personale dipendente si intende il solo personale assunto a norma di legge.

Ramo infortuni

B - L'assicurazione infortuni stipulata presso qualunque Compagnia o Società di assicurazione privata NON può mai essere considerata sostitutiva dell'obbligo di legge (Inail), ma solo integrativa (garanzia extra non contro né in evasione alla legge). Essa non esime pertanto il contraente dall'obbligo della legge Inail.

Ramo di responsabilità civile

C - Nel caso di dipendenti soggetti all'Inail (cioè persone che svolgendo un lavoro manuale possono subire, a motivo del lavoro stesso, un danno, — ad esempio: il sagrestano, il portiere, l'uomo di fatica... —) è opportuno inserire nella polizza generale di responsabilità civile della chiesa parrocchiale, la estensione « R.C.O. » (responsabilità civile operai). Questa garanzia copre la responsabilità civile del datore di lavoro e quindi lo

tiene indenne da ogni azione di rivalsa per danni subiti, intentata dal prestatore d'opera o dagli Istituti previdenziali.

Es. 1°: Il sagrestano cade dalla scala perché inciampa. È caso fortuito, il sinistro è a totale carico dell'Inail.

2°: Il sagrestano cade dalla scala per la rottura di un piolo. L'Inail si fa carico del sinistro (spese di cura, ospedaliere, pensioni per invalidità...) e quindi si rivale sul datore di lavoro ritenendolo civilmente responsabile di quanto è accaduto

D - La garanzia R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

E - È necessario controllare che la polizza di responsabilità civile sia intestata alla ragione sociale o ditta, corrispondente al datore di lavoro.

F - Il personale non soggetto all'Inail, non svolgendo lavoro manuale, non pone normalmente il problema della copertura della responsabilità civile del datore di lavoro.

2. Persone affidate ramo responsabilità civile

A - Può trattarsi solo di minori degli anni 18.

La responsabilità civile può insorgere per danni arrecati a terzi, compresi fra i terzi gli stessi minori, compiuti dalle persone addette o dai minori medesimi.

È necessario che nella polizza generale di responsabilità civile della chiesa parrocchiale, sia specificata l'attività svolta.

Es.: Esercizio di una scuola, di un ora-

torio, di una palestra.

B - Occorre controllare che vi siano richiamate le varie attività e « estensioni di rischio ».

Es.: *Esercizio scuola* (o *oratorio*).

Esercizio scuola + convivio.

Esercizio scuola + convivio + campeggio.

Esercizio scuola + convivio + campeggio + attività ginniche aperte anche ai non iscritti alla scuola, ecc.

C - Per i rischi assicurativi parrocchiali si dovrà:

1) utilizzare sempre il termine « frequentatori » mai « iscritti »;

2) sarà utile usare sempre la dizione maschile e femminile (confrontare anche il n. 4 B).

D - Si dovrà verificare che la garanzia sia estesa alla responsabilità civile personale degli addetti all'istituto e/o oratorio ecc. nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

E - Valgono, inoltre, le norme descritte al paragrafo B) del n. 3 seguente.

3. Persone non affidate responsabilità civile

A - Non esiste responsabilità civile a carico della chiesa parrocchiale per danni arrecati a terzi causati da persone maggiorenni (ad eccezione di dipendenti o collaboratori nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Ente), o da persone minorenni non affidate alla Chiesa stessa.

B - Esiste invece la responsabilità civile per la chiesa parrocchiale per i rischi connessi alla proprietà e conduzione di beni immobili, di attrezzature sportive, connessi all'esercizio del culto o di una qualsiasi attività, ad esempio bar, cinema, palestra, ecc., responsabilità tutte insorgenti per danni causati a terzi (persone sia affidate che non affidate).

C - Sarà necessario quindi stipulare una polizza generale della chiesa parrocchiale che dia copertura al complesso dei rischi.

4. Parametri per parrocchia e note

A - *Polizza di responsabilità civile*

Il rischio va assunto e quotato nel suo complesso e, considerata la nutrita casistica di

massimali e di estensioni di garanzia, l'esprimere premi a titolo esemplificatore può essere motivo di disorientamento più che di aiuto.

Il premio è rapportato alla consistenza immobiliare delle attrezzature sportive, delle gestioni ed esercizi di ogni singola parrocchia.

B - È necessario conoscere i criteri assicurativi per non incappare in sorprese tipo ad es.: la regola proporzionale in sede di liquidazione (Es.: sono dichiarati 100 ragazzi, ma frequentanti dell'oratorio sono 500, l'Assicurazione pagherà un quinto del danno).

C - Nessuna Compagnia di Assicurazione si impegna a pagare « senza condizione » o « comunque » le somme stabilite con i massimali; i massimali rappresentano *soltanto* il limite massimo oltre il quale la Compagnia non pagherà, cioè la massima esposizione della Compagnia, *fermo il criterio della regola proporzionale di cui sopra*.

D - Occorre scegliere massimali adeguati.

Si ricorda che i massimali dovranno essere adeguati alle diverse situazioni e al costo della vita.

5. Norme per i mezzi di trasporto persone

Assicurazione obbligatoria legge 990 del 24 dicembre 1969.

La legge prevede la copertura delle terze persone trasportate. Tale copertura è operante solo se il trasporto è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

In difetto la Compagnia assicuratrice pagherà il danno facendo però rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare (più il costo della perizia) sull'Assicurato.

Es. - Pulmino con 8 persone trasportate e 1 conducente.

A: Il pulmino trasporta 8 bambini + 1 conducente: la Compagnia paga il danno ai trasportati.

E: Il pulmino trasporta 9 bambini + 1 conducente: la Compagnia paga il danno ai trasportati, ma richiede tutto l'importo pagato al proprietario.

Decade praticamente la garanzia « terzi trasportati » quando si trasporta un numero di persone superiore a quanto previsto dalla carta di circolazione.

Troppe occasioni come il trasporto della squadra di calcio o di persone al campeggio, in piscina o in gita, invitano a sottovalutare la gravità della situazione che si creerebbe in caso di sinistro, né giustificano in nessuna maniera l'eventuale disinformazione dei collaboratori o, a volte, l'im maturità di chi può prendere decisioni.

Ogni parroco rifletta perché si tratta, oltretutto, d'un obbligo di coscienza.

Osservazioni

— Il conducente non è mai considerato terzo, quindi per il conducente è necessario stipulare una polizza infortuni allo scopo, e non nominativa.

— Estero. La legge 990 condiziona la validità della garanzia assicurativa al possesso da parte dell'assicurato della Carta verde. Le eventuali ricevute rilasciate alla frontiera da parte dei paesi nei quali si intende entrare non sostituiscono la Carta verde né, spesso, costituiscono copertura assicurativa.

Se non è stata rilasciata la Carta verde la Società assicuratrice pagherà il danno con riserva di esercitare il diritto di rivalsa sull'assicurato.

— I mezzi fino a n. 8 persone trasportate più il conducente rientrano nel settore assicurativo delle autovetture.

Considerato il numero dei trasportati è con-

sigliabile la scelta di massimali unici, quali ad esempio 300 milioni oppure 500 milioni.

— Se si tratta di mezzo con oltre 8 trasportati più il conducente, il relativo contratto rientra attualmente nel settore 3° (che prevede anche uno sconto del 25% per gli enti).

In questo caso sarà opportuno scegliere massimali più cospicui come ad esempio 500/200/100 milioni o meglio 1 miliardo/200/100 milioni, valutando il numero dei posti (500 catastrofe; 100 limite per persona; 100 danno alle cose e animali).

— La differenza del premio annuo nella scelta dei massimali è relativamente esigua in proporzione a massimali più alti.

Naturalmente le previdenze assicurative non dispensano il parroco o il sacerdote incaricato dal controllare periodicamente che gli immobili usati per la pastorale non diventino delle « trappole ».

Sarà necessario tener controllati i muri di cinta, i pluviali, i canali malsicuri. Gli impianti elettrici dovranno essere installati a regola d'arte e da elettricisti responsabili. Le centrali termiche dovranno essere approvate e dichiarate idonee dai Vigili del fuoco: tutti i locali di adunanze dovranno disporre di sufficienti uscite di sicurezza.

Nel caso che persone affidate dovessero essere spostate a piedi per raduni, ecc., si dovranno osservare le norme del Codice stradale.

LE UNITA' SANITARIE LOCALI

Gestione, personale, prestazioni

a cura di Angelo Mattioni

pp. 248 - L. 11.000

VITA E PENSIERO

Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
20123 Milano — Largo A. Gemelli, 1 — c.c.p. 98202